COMUNE DI ARAGONA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VII SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 74 del 18/09/2025

OGGETTO: "MANIFESTAZIONE GARA CICLISTICA MOUNTAIN BIKE DENOMINATA 4° ZOLFARE BIKE RACE", ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO VEICOLARE NELLE VIE INDIPENDENZA. GARIBALDI E ROMA.

VISTE le istanze, (atti prot. n. 17523/2025 del 10/07/2025 e prot. n. 21152/2025 del 29/08/2025), prodotte dal Sig. Graceffa Giovanni, in atti meglio generalizzato, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione A.S.D. MTB ARAGONA, con le quali, chiede l'autorizzazione alla chiusura temporanea al traffico veicolare, per il giorno 21 settembre p. v. dalle ore 8:00 fino a cessato bigno, nelle seguenti Vie:

- Via Garibaldi, tratto compreso tra le aree di intersezione che la stessa presenta con la Piazza Scifo e con la Via Vittorio Emanuele,
- Via Roma, tratto compreso tra le aree di intersezione che la stessa presenta con la Piazza Scifo e la Via Europa;
- Via Indipendenza, tratto compreso tra le aree di intersezione che la stessa presenta con la Piazza Umberto I° e con la Via Bellini.

CONSIDERATO che, da programma, il raduno è previsto alle ore 07:00, nella Piazza Umberto I°, da dove, dopo il concentramento e la registrazione dei partecipanti, alle ore 9:00 circa i partecipanti si trasferiranno con andamento non agonistico presso la contrada Punta Orto da dove avverrà la partenza.

VISTO il Nulla Osta a firma del Sindaco, che consente al soggetto richiedente l'autorizzazione allo svolgimento della gara;

RITENUTO che lasciare libera la circolazione degli autoveicoli nella Via Garibaldi, tratto compreso tra le intersezioni che la stessa presenta con le Vie Vitt. Emanuele e la Piazza Scifo e la Via Roma dall'intersezione che la stessa forma con la Piazza Scifo fino alla Via Europa, costituisce pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;

VISTA la relazione relativa al piano di sicurezza ed al piano di emergenza, con la quale classifica, a rischio basso, la manifestazione di che trattasi;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.S. N° 04 del 04/03/2024, RUD 212 del 04/03/2024 con la quale è stato nominato il Responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:

- l'art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL;
- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;
- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover intervenire;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22893/2025 del 18-09-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

ORDINA

1. Giorno 21.09.2025, dalle ore 9:00 e fino al cessato bisogno, nelle seguenti Vie: Vitt. Emanuele, Garibaldi, Roma, durante il transito dei partecipanti alla manifestazione ciclistica, al bisogno, è vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli;
2. Giorno 21.09.2025, dalle ore 07:00 e sino alle ore 13:00, è vietata la circolazione, nelle Vie L. B. Naselli e Indipendenza al fine di consentire il montaggio di un gonfiabile nell'area dove è previsto l'arrivo dei ciclisti, dal presente divieto sono esclusi tutti i residenti nelle Vie: L. B. Naselli, Bellini, Ardigò, Leopardi, Libertà, Chiarelli e Piazza Dante ai quali dovrà essere garantito il libero transito per raggiungere le proprie abitazioni.

I divieti e le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, non si applicano ai mezzi di servizio e di soccorso.

Gli operatori della Polizia Municipale potranno anticipare o posticipare la chiusura e/o la riapertura della circolazione veicolare dei singoli tratti viari indicati nella presente Ordinanza e potranno assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per assicurare una regolare disciplina del traffico nelle vie direttamente interessate dalla manifestazione ed in quelle ad esse limitrofi.

L'organizzatore è incaricato di predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito dei partecipanti in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

L'organizzatore è responsabile per qualsiasi sinistro che possa accadere durante lo svolgimento della manifestazione sia ai concorrenti che ad altre persone presenti sul percorso.

L'Amministrazione Pubblica interessata ed il relativo personale dipendente sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti accaduti durante lo svolgimento della manifestazione anche se dipendenti da situazioni esistenti sulle singole strade.

La presente Ordinanza, valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di pubblica necessità e/o ragioni di pubblica sicurezza,

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

DARE ATTO

1. che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
2. che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" elenco "Ordinanze Dirigenziali" ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

AVVERTENZE:

Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:

1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
 per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Francesco Buscemi email:
 Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

AVVERTENZE: Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

TRASMETTERE la presente:

- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it;
- al Presidente dell'Associazione Gruppo Sportivo Comitato "MTB ARAGONA" Graceffa Giovanni, info:giannigrace@libero.it.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/09/2025

Il Responsabile del VII Settore
Comandante della P.M.
f.to Comm. Francesco Buscemi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22893/2025 del 18-09-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web